

articolo 30 bis

Si definisce "Impianto pubblicitario a led" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici tramite sistemi a luce propria. In particolare rientra in questa definizione l'impianto a messaggio variabile a led luminosi, mono o bifacciale, vincolato al suolo o a parete da idonea struttura di sostegno, caratterizzato dalla presenza di un cassonetto specificatamente realizzato per la diffusione di messaggi propagandistici variabili. La variabilità del messaggio può essere realizzata mediante il movimento del messaggio e/o delle immagini trasmesse.

Caratteristiche strutturali - Gli impianti d'affissione devono avere aspetto decoroso anche nella facciata posteriore, specialmente quando essa è visibile da spazi pubblici; devono essere realizzati con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e/o di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse all'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro della Concessione all'installazione.

I tabelloni devono avere sagoma regolare, e le immagini in essa contenute, in ogni caso, non può essere quella di disco o triangolo tali da generare confusione con la segnaletica stradale.

Inoltre, La pubblicità luminosa, deve essere effettuata nel rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento luminoso ed in particolare la L.R. Calabria 7 agosto 2009, n. 17 e ss.mm.e ii. e la norma UNI 10819:2021. Non sono ammesse luci intermittenti, né un'intensità luminosa tale da determinare pericolo di abbagliamento. Deve essere posta una particolare attenzione all'utilizzo dei colori rosso e verde. I mezzi e gli impianti pubblicitari posti a meno di 15 metri dal bordo della carreggiata contenenti fonti luminose fisse di colore verde e/o rosso, fatta eccezione per le farmacie ed i posti di pronto soccorso, devono rispettare le seguenti distanze minime:

- all'esterno del centro abitato: 50 metri dalle intersezioni semaforizzate;
- all'interno del centro abitato: 30 metri dalle intersezioni semaforizzate esclusivamente per le scritte luminose a messaggio variabile.

Per il rilascio del titolo autorizzativo inoltre l'istanza deve essere corredata anche di relazione illuminotecnica che attesti il rispetto della normativa regionale ed europea vigente in materia di abbattimento dell'inquinamento luminoso. Il sistema di illuminazione deve essere preferibilmente non collegato alla rete elettrica, utilizzando sistemi di risparmio energetico. Gli impianti luminosi a messaggio variabile fra i quali rientrano anche quelli con sistemi digitali governabili da remoto devono garantire un fermo immagine di almeno 10 secondi, salvo diversa limitazione risultante dal titolo autorizzativo. Al fine del risparmio energetico nelle ore notturni, dalle ore 24:00 alle 4:00 l'intensità illuminate degli stessi impianti dovrà essere ridotta.

Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera al di fuori dei centri abitati deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore di 1,50 mt. rispetto a quello della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

All'interno del Centro Abitato l'altezza da terra deve essere rispettata nella misura minima di 2,20 mt. da terra, fatta eccezione per i cartelli collocati a titolo temporaneo.

La distanza minima tra due cartelli, installati perpendicolarmente alla carreggiata, sarà di m 25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, oppure verrà stabilita in sede di concessione, previa valutazione rispetto al contesto Urbano in cui dovranno essere inseriti e le norme vigenti in materia del Codice della Strada. (Tuttavia il posizionamento è possibile qualora l'Amministrazione valuti idoneo il luogo, ed inoltre potranno essere prescritte distanze maggiori ove ritenuto necessario sino a mt. 100)

Per motivi estetici, nei pressi degli impianti a led installati su suolo pubblico non può essere prevista l'installazione di nessuna cassetta armadio: tutti gli apparati elettrici o elettronici dovranno trovare posto all'interno degli elementi costituenti il pannello. Qualunque sia la tipologia del pannello:

A matrice grafica;

A caratteri alfanumerici ;

Insegne a led (es tabacchi, farmacie, etc.)

L'affissione definitiva e/o temporanea su steccati, palizzate e/o strutture d'uso o di cantiere o simili, è vietata, con l'esclusione dei manifesti delle ditte proprietarie delle recinzioni.

Per quanto riguarda i ponteggi, è possibile autorizzare i cartelli pubblicitari nella misura in cui gli stessi non superino nel loro complesso il 10% della superficie disponibile del ponteggio stesso. Per tali impianti sarà possibile installare copri-ponteggi "Artistici".

Collocazione in aderenza ai fabbricati - I cartelli installati in aderenza ai fabbricati ed unicamente su pareti cieche devono essere posti ad una altezza minima da terra di 5 metri. La superficie massima utilizzabile è stabilita nel 80% dell'intera facciata.

La collocazione di impianti nelle aree sensibili, nel Centro Storico e di Pregio Ambientale e Paesaggistico è generalmente vietata. Eccezionalmente è consentita la collocazione di cartelli, come previsto dalle presenti norme, nelle seguenti strade: C.so Vittorio Emanuele II, Via F. Petrarca, Via A. Siniscalchi, Strada Statale n° 19. Nelle aree sensibili e oggetto di concessione ad associazioni Onlus, in proroga, viene concessa apposita autorizzazione d'installazione nel rispetto delle norme del CdS fermo restando che la propaganda riprodotta rispetti i canoni illuminotecnici, che abbiano scopo informativo sulle attività svolte dalla stessa Associazione e/o che il messaggio propagandistico trasmesso sia per il sostentamento della società ONLUS. Dette norme dovranno essere dimostrate con apposita documentazione annuale da trasmettere agli Uffici delle Attività Produttive.

I cartelli devono essere collocati, salvo prescrizioni diverse del Codice della Strada, ad una distanza minima di 25 metri l'uno dall'altro se gli stessi sono paralleli all'asse stradale.

La collocazione nelle aree Urbane è limitata ad impianti di tipo tradizionale aventi dimensioni non superiori a 6,00 mq., purché, siano compatibili con i valori estetico ambientali della zona nella quale viene richiesta l'installazione e subordinatamente all'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico. Se i cartelli sono posti in aderenza ai fabbricati possono raggiungere la dimensione massima di 18 mq.

Nelle Aree Sensibili le installazioni temporanee sono consentite esclusivamente in occasione di manifestazioni patrocinate dal Comune. E' consentito il posizionamento di una superficie espositiva, realizzata a anche con più cartelli, non eccedente i 18 mq., per un periodo massimo di 20 giorni e non più di tre volte all'anno per la stessa ditta. In questi casi eventuali messaggi pubblicitari di sponsors commerciali aventi fine di lucro non possono superare nel loro complesso il 20% della superficie espositiva.

Nel Centro Storico e nelle zone di pregio ambientale e paesaggistico l'installazione permanente dei predetti è consentita con dimensioni non superiori a 4 mq. L'autorizzazione al posizionamento di queste strutture è subordinata alla forma, ai materiali, al colore ed all'inserimento degli stessi nell'ambito dell'arredo urbano. Sono in ogni caso escluse le installazioni lungo i tratti dei fabbricati vincolati dal d. lgs. 42 del 2004.

E' vietato il posizionamento sulle rotatorie e sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate di qualunque installazione diversa dalla segnaletica stradale.

Relativamente alle installazioni temporanee, unicamente alle sotto elencate località, ed esclusivamente in occasione di manifestazioni patrocinate dal Comune, è consentito il posizionamento di una superficie espositiva, realizzata a anche con più cartelli, non eccedente i 18 mq., per un periodo massimo di 20 giorni:

Piazza dei Bruzi - Piazza 11 Settembre - Piazza Kennedy - Corso G. Mazzini.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse all'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro della Concessione o Permesso all'installazione.

Per gli impianti a messaggio variabile l'Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare gratuitamente fino ad un massimo del 10% del tempo giornaliero in cui l'impianto è in funzione per le comunicazioni istituzionali, secondo le indicazioni che verranno fornite di volta in volta dalla stessa con un preavviso minimo di 10 giorni da calendario. Il tempo da dedicare per le comunicazioni istituzionali andrà distribuito in modo uniforme su tutto l'arco della giornata. Per comunicazione istituzionale si intendono tutti i messaggi dell'Amministrazione comunale diretti ad informare i cittadini in merito a proprie attività o servizi nonché ad eventi patrocinati o promossi dal Comune o dalle società ed enti partecipati, che si svolgono sul proprio territorio. Detto spazio dovrà riportare in modo chiaro e visibile la dicitura "comunicazione istituzionale." Detto spazio non potrà in alcun modo essere usato per propaganda politica. In particolare, nei tre mesi antecedenti agli appuntamenti elettorali, l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi di questo spazio solo per comunicazioni necessarie per attività e servizi di pubblica utilità o strettamente collegate agli eventi sopra specificati nonché per comunicazioni di protezione civile. In questi tre mesi ogni ulteriore utilizzo è sospeso. La trasmissione di filmati è consentita solo se espressamente prevista nel titolo autorizzativo. L'autorizzazione deve essere supportata da parere favorevole dagli uffici competenti con particolare riferimento agli aspetti di sicurezza viabilistica e inquinamento luminoso, coerentemente ai principi del presente piano.

articolo 30 ter

Si definisce "Totem" un manufatto, a sviluppo verticale, multifacciale, con idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi a carattere socio-culturale, commerciali, mediante esposizione diretta di elementi come manifesti o simili; può eventualmente essere utilizzato come impianto pubblicitario di servizio prevedendo funzioni di pubblica utilità (infopoint). Può essere luminoso, illuminato o privo di luce. In particolare rientra in questa definizione l'impianto a messaggio fisso o variabile, mono o bifacciale o multifacciale, vincolato al suolo o a parete da idonea struttura di sostegno, caratterizzato dalla presenza di un cassonetto specificatamente realizzato per la diffusione di messaggi propagandistici variabili. La variabilità del messaggio può essere realizzata mediante il movimento del messaggio e/o delle immagini trasmesse.

Caratteristiche strutturali - Gli impianti d'affissione devono avere aspetto decoroso anche nella facciata posteriore, specialmente quando essa è visibile da spazi pubblici; devono essere realizzati con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e/o di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse all'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro della Concessione all'installazione.

I tabelloni devono avere sagoma regolare, e le immagini in essa contenute, in ogni caso, non può essere quella di disco o triangolo tali da generare confusione con la segnaletica stradale.

Per i tabelloni luminosi, deve essere installata nel rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento luminoso ed in particolare la L.R. Calabria 7 agosto 2009, n. 17 e ss.mm.e ii. e la norma UNI 10819:2021. Non sono ammesse luci intermittenti, né un'intensità luminosa tale da determinare pericolo di abbagliamento. Deve essere posta una particolare attenzione all'utilizzo dei colori rosso e verde. I mezzi e gli impianti pubblicitari posti a meno di 15 metri dal bordo della carreggiata contenenti fonti luminose fisse di colore verde e/o rosso, fatta eccezione per le farmacie ed i posti di pronto soccorso. Per il rilascio del titolo autorizzativo inoltre l'istanza deve essere corredata anche di relazione illuminotecnica che attesti il rispetto della normativa regionale ed europea vigente in materia di abbattimento dell'inquinamento luminoso. Il sistema di illuminazione deve essere preferibilmente non collegato alla rete elettrica, utilizzando sistemi di risparmio energetico.

Le dimensioni massime di ingombro sono: ml. 1,20 x 0,45 x 2,20. L'autorizzazione al posizionamento di queste strutture è subordinata alla forma, ai materiali, al colore ed all'inserimento degli stessi nell'ambito dell'arredo urbano. Sono in ogni caso escluse le installazioni lungo i tratti dei fabbricati vincolati dal d. lgs. 42 del 2004.

La distanza minima tra due cartelli sarà stabilita in sede di concessione, con previa valutazione rispetto al contesto Urbano in cui dovranno essere inseriti (25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni)

La collocazione di impianti nelle aree sensibile, nel Centro Storico e di Pregio Ambientale e Paesaggistico è generalmente vietata. Eccezionalmente è consentita la collocazione di cartelli,

